

za i locali dovranno essere riconsegnati personalmente dalla parte locatrice o a persona da quest'ultima espressamente incaricata per iscritto. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice - oltre a quanto previsto nell'art. 15 (quindici) - dovrà pagare alla parte locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

5) Il corrispettivo della locazione è stabilito per il primo anno in complessivi euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) da pagarsi in 2 rate semestrali anticipate di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00), e per i successivi anni in complessivi euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) da pagarsi in 2 rate semestrali anticipate di euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della parte locatrice intrattenuto presso la Banca di Sondrio codice IBAN IT33E0569611000000006756X63.

Il canone così corrisposto sarà automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. La misura dell'aggiornamento sarà quella massima consentita dalla legge. Successivamente, il canone sarà aggiornato annualmente, in relazione alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente. In ogni caso, laddove dovesse venire a mutare l'indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia nazionali che comunitarie, verrà applicata, comunque, quella più favorevole alla parte locatrice. Sono a carico della parte locatrice, che sin d'ora dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione (salvo che il relativo contratto di utenza non sia intestato alla conduttrice) nonché tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie; quest'ultime dovranno essere pagate direttamente dalla parte locatrice all'amministrazione del condominio. Sulle somme non corrisposte decorreranno interessi moratori nella misura indicata nell'art. 15 del presente contratto. L'inadempimento della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto, colpa ed in danno di lei, con le conseguenze al citato art. 15.

[\*] [ "CONDUTTRICE" ]